

ACCORDO QUADRO

Repertorio 1534

2023

Acquisto di quadri di telecontrollo per supervisione impianti dell'acquedotto di ACA, CIG 999958703F - CUP C55H22000030006.

L'anno duemilaventitrè il giorno trenta del mese di novembre presso la sede legale di Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A in Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE).

TRA

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A., in persona del Direttore Generale Dott. Marco Santedicola, giusto atto di nomina e attribuzione deleghe conferiti con Verbale C.d'A. ACA S.p.A. n. 24 del 02.12.2020, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ACA Società S.p.A. in house Providing, con sede regale alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 in Pescara P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 (di seguito, per brevità, anche solo "Committente");

e

INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l.
in sigla IDEA S.r.l. con sede legale in Lissone (MB) - 20851, Via Del Concilio n. 17, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. 11701910157 e P. IVA 02826430965, Tel. 039.8947413, Fax 039.5783412, Pec idea-srl@pec-tec.it, in persona del Rappresentante dell'Impresa, Presidente C.d.A., Consigliere e Direttore Tecnico dell'Impresa dott.

Pasquale Talento, nato :

(di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti di gara richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e la posa in opera di *quadri di telecontrollo* per le utenze gestite da ACA, così come meglio dettagliato nel CSA.

Il presente Accordo Quadro prevede la fornitura di n. 53 quadri di telecontrollo. Il tempo di esecuzione della fornitura dei quadri di telecontrollo e relativa posa avrà la durata complessiva di 28 (ventotto) mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione della fornitura.

Art. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata del presente Accordo Quadro è dato dalla sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi e relativi ODI, che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro ed è complessivamente pari ad € 165.313,75, di cui € 5.030,50 quali oneri sulla sicurezza ed € 25.440,00 quali costi della manodopera, oltre Iva Split come per legge, al netto del ribasso d'asta del 39,00%.

L'importo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo di spesa stimato per il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso. All'Aggiudicatario, infatti, in sede di emissione dei Contratti Attuativi, verrà riconosciuto un corrispettivo come stabilito nel Capitolato Speciale. Si precisa, quindi, che l'importo stimato dell'Accordo Quadro ha solo carattere indicativo, non essendo la SA in alcun modo vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro. Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la SA a concludere Contratti Attuativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'operatore economico a titolo di indennizzo. Resta inteso che l'Aggiudicatario non avrà alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo stimato dell'Accordo Quadro.

Art. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi e degli ODI

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi e i relativi ODI nelle modalità dettagliate all'art. 4 del C.S.A.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente articolo, con l'Appaltatore non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi e i relativi ODI hanno durata pari a quella prevista dagli stessi.

Art. 5. Modalità di consegna della fornitura

L'Appaltatore dovrà consegnare la fornitura ed eseguire la posa oggetto dell'Accordo Quadro con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni

singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

Art. 6. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 7. Corrispettivi

L'Accordo Quadro sarà stipulato "a misura" (€/cad), in funzione del numero dei quadri ordinati e posati moltiplicati per il prezzo offerto, in offerta economica. I corrispettivi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, la posa in opera ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Con riferimento al costo relativo alla fornitura dei quadri di telecontrollo, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice,

L'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Accordo Quadro;

- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi di aggiudicazione di tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 5%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 5%.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta - a mezzo PEC - dall'Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva frequenza annuale fino alla scadenza dell'Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse

ricadere in data successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro non si procederà alla revisione dei prezzi.

La revisione prezzi disciplinata dal presente articolo potrà essere operata nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nonché delle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Art. 8. Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 60 (sessanta) giorni F.M.D.F., previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto Applicativo che il CIG "padre" dell'Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

Il pagamento del 20% del corrispettivo sarà effettuato decorsi 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al successivo Art. 10, fermo restando che tale pagamento verrà sospeso fino al corretto e completo adempimento di tali obblighi fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 15.

Art. 9. Obbligazioni dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad

ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nello stesso.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ACA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme nonché delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli della fornitura contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali di ACA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro di ACA definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento e nella consapevolezza che i locali della medesima ACA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi

pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da ACA e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore si obbliga a consentire ad ACA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dall'Appaltatore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ACA si riserva di verificare la conformità della fornitura richiesta ed attesa ed eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ACA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea. In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale dell'Appaltatore, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione ad ACA. E' onere dell'Appaltatore corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte da ACA.

Art. 10. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Committente rilascerà il certificato di regolare esecuzione solo in seguito dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore delle relazioni di cui sopra.

Art. 11. Obblighi relativi al rapporto di lavoro e responsabilità sociale

L'Appaltatore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi

precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

- Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

Art. 12. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento delle prestazioni di cui al CSA e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui corrispettivi maturati, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

Art. 13. Subappalto

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 119 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo quadro anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito

integralmente trascritte.

Art. 14. Divieto di Cessione

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, ACA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ai sensi del successivo Articolo 18.

Il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina, all'art. 120 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Accordo Quadro per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ACA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) - ultimo periodo - del D.Lgs. n. 36/2023, resta salva l'applicazione, nel presente Accordo Quadro, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ACA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva all'Accordo Quadro di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. n. 36/2023.

Le circostanze di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n. 36/2023 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ACA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n. 36/2023, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva all'Accordo Quadro il quale è disciplinato nei seguenti commi.

In tutti i casi di variazione soggettiva dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente Accordo Quadro, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione all'Appaltatore da parte di ACA. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento del Contratto in ottemperanza di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento del Contratto sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Appaltatore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai fini dello svolgimento di tali controlli, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente Accordo Quadro - ovvero Responsabile unico del procedimento di ACA - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Appaltatore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Appaltatore come precedentemente descritto.

ACA, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento dell'Accordo Quadro, una esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo da

parte dell'Appaltatore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.

Art. 15. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui al paragrafo 18 del Capitolato Speciale d'appalto.

Per il presente Accordo Quadro rientrante nel finanziamento PNRR, qualora le penali raggiungano il 20% dell'importo complessivo, la Committente si riserva di risolvere tale presente Accordo Quadro.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art.13 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.13. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità dell'Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.

- importo pari al 1 ‰ del valore del presente Accordo quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 13 del presente Accordo Quadro.

Art. 16. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a

uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

Art. 17. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante la posa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico

all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Art. 18. Proprietà dei documenti e della Fornitura.

Tutta la documentazione richiesta e trasmessa alla Committente resterà di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. Inoltre, l'Appaltatore sarà inibito da ogni forma di cessione o di riproduzione dei documenti di proprietà della Committente o dei documenti necessari all'esecuzione della fornitura senza preventiva autorizzazione da parte della medesima Committente.

la fornitura diviene di proprietà di ACA a decorrere dalla data di consegna e installazione.

Art. 19. Brevetti industriali e diritto d'Autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore,

pertanto, si obbliga a manlevare ACA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di ACA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ACA è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ACA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi del precedente Articolo 19 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

Art. 20. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documentati od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Art. 21. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al 5% dell'importo di

aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro, giusta Appendice n. 211109127 di polizza fideiussoria n. 505281601 della Allianz S.p.A. Assicurazioni emessa in data 31.10.2023.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

Art. 22. Polizza professionale

L'Appaltatore è in possesso di Polizza R.C.T., a primo rischio assoluto, n. 505281208 della Allianz S.p.A. assicurazioni, allegata al presente Accordo Quadro e con massimale non inferiore a € 2.000.000,00.

Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'Accordo Quadro alla quale sono dedicati L'Appaltatore comunica alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati,

con l'indicazione del contratto alla quale sono dedicati:

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Accordo Quadro.

Art. 24. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore deve documentare il rispetto degli adempimenti previsti

dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e garantire congiuntamente alla Committente la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Committente ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento di ogni Contratto Applicativo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare inoltre tutte le misure e i protocolli di sicurezza in contrasto ad eventuali emergenze sanitarie.

Art. 25. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Pescara (PE).

Art. 26. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata "Titolare"), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato "Interessato") ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del

Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it ;

2. dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett.

b): dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c):

finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o conclusione di
convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base giuridica del trattamento:

necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR)

adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari

o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate

interne all'azienda; società addette all'assistenza software ed informatica;

istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del titolare; enti

pubblici per comunicazioni dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei

Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a); i suoi dati saranno conservati per un

arco di tempo non superiore conseguimento delle finalità per le quali sono

trattati e comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del

contratto; 7. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato: L'interessato/a

potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE

679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di

limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di

opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77

GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati è

obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al punto 3 della

presente informativa; 9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato: Per

esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita

istanza da inviare a mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui

al punto 1 della presente informativa.

Art. 27. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente.

Il presente Accordo Quadro, composto da n. 29 articoli, su n. 25 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

Art. 28. Dati Unbundling

DITTA ESECUTRICE IDEA S.r.l.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ Procedura negoziata al minor prezzo per la stipula di un accordo quadro per l'acquisto di quadri di telecontrollo per supervisione impianti dell'acquedotto di ACA.

CIG 999958703F - CUP C55H22000030006

INVESTIMENTO PNRR.

IMPORTO NETTO IVA € 165.313,75

**CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO UNBUNDLING POT -
DIS/14**

CODICE BUDGET 1200.

Art. 29. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto
- 2) Offerta Economica)
- 3) Polizza assicurativa
- 4) Polizza fideiussoria

L'Appaltatore IDEA S.r.l.

Rappresentante dell'Impresa

dott. Pasquale Talento

La Committente ACA S.p.A. in house Providing

Il Direttore Generale

Dott. Marco Santedicola

Il sottoscritto **dott. Pasquale Talento**, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 6, ART. 9, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART. 16, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 23, ART. 25.

L'Appaltatore IDEA S.r.l.

Rappresentante dell'Impresa

dott. Pasquale Talento